

Allegato "A" del n. 23440/10205 di Repertorio

**STATUTO**

**ART. 1**

**Denominazione**

E' costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in forma di fondazione denominata:

**"Fondazione Evidence per Attività e Ricerche Cardiovascolari - ONLUS"**

**(in breve "Fondazione Evidence Onlus")**

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**ART. 2**

**Sede**

La Fondazione ha sede legale in Milano via Gaetano Donizetti 30.

Il consiglio direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città nonché istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

**ART. 3**

**Scopo**

Scopo della Fondazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135. In particolare la Fondazione si propone:

- di promuovere, contribuire, sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e delle conoscenze nel campo medico-sanitario ed in particolare in quello delle ricerche cardio-vascolari;
- di sollecitare e promuovere la formazione e la ricerca come risorse strategiche;
- di contribuire alla formazione continua ed all'aggiornamento delle figure professionali, coinvolte nell'attività di ricerca della Fondazione;
- di favorire lo studio nel campo pertinente nel contesto nazionale ed internazionale istituendo anche concorsi e borse di studio;
- favorire ed attuare programmi di ricerca anche in collaborazione con Università, Fondazioni, Ospedali, Case di Cura e Centri di ricerca culturali e scientifiche nazio-

nali ed internazionali in materia;

- di promuovere Convegni, Seminari di studio, Conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa utile allo scopo sociale ed alle finalità della Fondazione.

#### ART. 4

##### Attività

Al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente art. 3, la Fondazione:

- promuove studi e ricerche in collaborazione anche con altre Fondazioni e Istituzioni interessate all'operatività della Fondazione;
- stimola e promuove collaborazioni tra Fondazioni ed Enti con scopi analoghi;
- sollecita l'opinione scientifica e delle società civili al fine di creare i presupposti di conoscenza che favoriscano lo sviluppo nel campo cardio-vascolare;
- promuove e favorisce l'incontro e la collaborazione per tutti coloro che sono impegnati a vario titolo nel campo medico e di ricerche settoriali;
- mantiene i contatti e collabora a programmi anche di studio e conoscenze internazionale;
- promuove ogni altra iniziativa atta a favorire la crescita, lo sviluppo e l'innovazione nel campo monitorato;
- promuove l'attivazione di sistemi continui di informazione agli enti interessati tramite strutture tecniche attivate ad-hoc per la relativa crescita culturale ed operativa.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la propria attività con quelle di organismi pubblici, università, enti sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, ponendo in essere gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che il Consiglio Direttivo riterrà, di volta in volta, idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 5

##### Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti ordinari, aggregati e sostenitori

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero sono stati dichiarati tali in sede di atto costitutivo.

I Partecipanti ordinari sono costituiti da Enti, persone giuridiche ed Amministrazioni Pubbliche e private, Fondazioni italiane ed estere operanti in Italia e Associazioni di qualsiasi dimensione e con scopo analogo a quello della Fondazione.

I Partecipanti aggregati sono quei soggetti pubblici, privati e non profit, e non ancora fondazioni che tuttavia intravedono nella Fondazione una possibile evoluzione.

I Partecipanti sostenitori sono quegli enti, associazioni, fondazioni, istituzioni e strutture italiane ed estere interessate allo sviluppo della cultura cardiovascolare sotto ogni profilo.

#### ART. 6

I fondatori, nonché i partecipanti ordinari, aggregati e sostenitori, sono tenuti, se richiesti, a versare un contributo in denaro annuale in entità differente per le varie categorie, stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 7

##### Patrimonio e mezzi economici

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

~ dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo;

~ dai beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

#### ART. 8

##### Organi

Organi della Fondazione sono:

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Comitati scientifici per settori di interventi

#### ART. 9

##### Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da tre a nove, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, determinato dai Fondatori a maggioranza.

I Fondatori nominano 1 consigliere ciascuno. Gli altri eventuali componenti del Consiglio sono nominati collegialmente dai Fondatori a maggioranza.

In caso di cessazione fino ad un massimo di 2 Consiglie-



ri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. In caso di cessazione di più di due membri l'intero Consiglio decade e si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio può conferire deleghe di funzione al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e stabilendone eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

#### ART. 10

##### Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:


- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispose e ne esegue i programmi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri;
- e) delibera sulla accettazione delle donazioni e lasciti testamentari;
- f) amministra il patrimonio della Fondazione;
- g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità delle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- h) nomina i componenti dei Comitati scientifici per settori di interventi attribuendone funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- i) delibera le modifiche dello statuto;
- j) delibera in ordine all'estinzione della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

#### ART. 11

##### Riunione del Consiglio Direttivo

Le Riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima della data della riunione, o in caso di urgenza almeno 3 giorni prima, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti metà dei suoi componenti in carica; le delibere



sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte dal Presidente o da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

#### ART. 12

##### Presidente

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; ordina la riscossione dei pagamenti.

In caso di inadempimento, anche temporaneo, i suddetti poteri spettano al Vice Presidente.

In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

#### ART. 13

##### Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dai Fondatori a maggioranza.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le



verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### ART. 14

##### Comitati scientifici per settori di interventi

Il Consiglio Direttivo può istituire i Comitati scientifici per settori di interventi.

I Comitati scientifici sono composti da 3 a 5 componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività della Fondazione.

I componenti i Comitati scientifici per settori di interventi durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti i Comitati vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo di durata in carica.

I Comitati scientifici per settori di interventi sono presieduti dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

#### ART. 15

##### Competenze dei comitati scientifici per settori di interventi

I Comitati scientifici per settori di interventi si riuniscono almeno due volte l'anno e possono essere convocati ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

I Comitati scientifici per settori di interventi esplicano le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed hanno poteri consultivi e, in generale:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a proprio giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;

- esprimono il proprio parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;


- esprimono, se richiesto, il proprio parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

#### ART. 16

##### Esercizio finanziario - bilancio - utili e avanzi di gestione

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi. Nel rispetto dell'art. 10, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 460/1997 è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione non-



ché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 17

#### Scioglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione che residua dopo eseguita la liquidazione, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 18

#### Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

- F.to - Marina CORNACCHIA
- " - Daniela RONCORONI
- " - Marina FERRARIO
- " - Alessandra ZIZANOVICH Notaio